



Comune di Calasca Castiglione

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.67

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LVO 28.08.2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26.03.2001.

L'anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZAMETTI BRUNO - Sindaco	Sì
2. BRUNO MICHELE - Vice Sindaco	Giust.
3. LOSEGGIO ROSARIO - Assessore	Sì
4. PIFFERO GLORIA - Assessore	Sì
5. MORETTI DANIELE - Assessore	Sì
Totali Presenti:	4
Totali Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BONI Dott. PIETRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMETTI BRUNO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Visto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28.08.2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26.03.2011, composto da n. 8 articoli;

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali il Responsabile del Servizio, che di seguito sottoscrive:

Dott. Pietro BONI

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

Di favorire l'applicazione della normativa in premessa, dichiarando la disponibilità del Comune di Calasca Castiglione ad ospitare n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, affinché prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della struttura organizzativa di questo Ente;

Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28.08.2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26.03.2011, composto da n. 8 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;

Di autorizzare il Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale alla sottoscrizione della presente convenzione;

Di individuare quale responsabile interno dell'Ente il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. CORTI Matilde.

Di dare atto che il presente provvedimento è inserito nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.125;

Di dichiarare la presente deliberazione con successiva votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'artt.134 ,comma 4 del D.lgs.267/2000.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTI.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace e il Tribunale possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dottor Massimo Terzi, Presidente del Tribunale di Verbania, giusta la delega di cui in premessa

E

Il Comune di Calasca Castiglione, nella persona del Segretario Comunale, Dott. PIETRO BONI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Calasca Castiglione consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di CALASCA CASTIGLIONE specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del, decreto ministeriale citato in premessa, ha per oggetto le seguenti prestazioni: manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria di edifici comunali, manutenzione ordinaria del verde pubblico, servizi di pubblica utilità;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di CALASCA CASTIGLIONE nel consentire alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Segretario Comunale, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di CALASCA CASTIGLIONE si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventi integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di CALASCA CASTIGLIONE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di CALASCA CASTIGLIONE si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di CALASCA CASTIGLIONE di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di CALASCA CASTIGLIONE l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PIETRO BONI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. MASSIMO TERZI

N. 67 DEL 31/10/2012

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.to. ZAMETTI BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to.BONI Dott. PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/11/2012 e comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Calasca Castiglione, lì 13/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONI Dott. PIETRO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Calasca Castiglione, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BONI Dott. PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Il presente atto è stato dichiarato immediatamente esegibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONI Dott. PIETRO

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Calasca Castiglione, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE